



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI LODI**  
**SEZIONE CONCURSUALE**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- Presidente
- Giudice
- Giudice est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZADI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**  
**DEL SOVRAINDEBITATO**

*visto* il ricorso depositato in data 24.01.2024 con cui \_\_\_\_\_ con l'ausilio del  
Professionista dell'OCC \_\_\_\_\_ ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione  
controllata;

*ritenuto* che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII in quanto il debitore  
risiede in \_\_\_\_\_

*vista* la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza  
e attendibilità della documentazione;

*rilevato* che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo  
IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

*rilevato* che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art.  
268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e  
quelle del ricorrente e del suo nucleo familiare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica  
delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi  
l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia  
minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale

aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.

Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo familiare risulta composto dal solo ricorrente, che il ricorrente percepisce una retribuzione mensile stimata netta pari a circa € 1.800,00 e che lo stesso ha documentato spese mensili di sostentamento per complessivi € 1.285,00. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di € 801,62, che ad ogni modo le spese documentate risultano notevolmente superiori e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 1.440,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio; al fine di contemperare le esigenze alimentari del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 1.285,00 come richiesto dal ricorrente. Tenuto ad ogni modo conto che il ricorrente svolge attività lavorativa autonoma e, dunque, non percepisce entrate reddituali fisse, al fine di garantire alla procedura entrate periodiche si dispone che il ricorrente ogni mese versi alla procedura l'importo di € 550,00 (trattenendo per sé € 1.285,00) e che alla fine di ogni anno, tenuto conto del reddito netto effettivamente percepito, disponga i pagamenti a conguaglio a favore della procedura (es. nel corso dell'anno il ricorrente ha versato mensilmente alla procedura € 550,00 per totali € 6.600,00 annui e ha dichiarato un reddito annuo netto di € 30.000,00, tenuto conto del diritto a trattenere complessivamente € 15.420 (1.285,00 x 12 mensilità), deve altresì versare alla procedura l'ulteriore importo di € 7.980,00 (30.000,00 - 15.420,00 - 6.600,00).

*fissa* in anni 3 la durata della procedura, non sussistendo allo stato altre poste attive da mettersi a disposizione del ceto creditorio,

*visto* l'art. 270 CCII;

#### PQM

1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura,
3. fissa in anni 3 la durata della procedura;
4. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII,
5. ordina il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;



6. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
8. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. fissa ex art. 268 comma 4 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro 1.285,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, secondo le modalità indicate nella parte motiva.
10. dispone che il debitore utilizzi esclusivamente un conto corrente per l'attività professionale e un altro conto corrente per le sole esigenze personali e che provveda mensilmente a trasferire dal conto corrente "professionale" a quello "personale" la somma di € 1.285,00 e dal conto corrente "professionale" a quello della procedura l'importo di € 550,00, salvo ulteriori conguagli di fine anno;
11. dispone che il debitore trasmetta trimestralmente al liquidatore gli estratti di conto corrente di entrambi i rapporti con la finalità di verificare l'effettiva entità delle poste attive e passive;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento).

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Così deciso in Lodi, il 05/03/2024

Il Giudice estensore

Il Presidente

